

I confini dell'azione pubblica: matrimoni forzati e combinati¹***The boundaries of public action: arranged and forced marriages*****Daniela Danna**Università degli Studi di Milano, daniela.danna@unimi.it**Historia editorial**

Recibido: 26/01/2012
 Primera revisión: 14/07/2012
 Aceptado: 19/02/2013

Palabras clave

Matrimonio Forzato
 Matrimonio Combinato
 Politiche Pubbliche
 Agency

Abstract

In questo articolo affronto il dilemma politico e culturale della distinzione tra matrimoni combinati e matrimoni forzati o imposti. Dopo una rassegna della letteratura in materia, utilizzo le interviste raccolte nel 2009 nella regione italiana dell'Emilia-Romagna per presentare le opinioni dei partecipanti alla ricerca. Con l'aiuto dello strumento teorico del materialismo culturale infine argomento che la questione della distinzione può essere affrontata da due punti di vista diversi: da una parte la distinzione è chiara in quanto basata sul riconoscimento (anche tardivo) di un'imposizione tramite violenza fisica o psicologica da parte del soggetto, mentre dall'altra l'analisi sociologica del processo di costruzione ed espressione del consenso rivela una vasta zona grigia, che è oggetto di dibattito nella letteratura scientifica quanto nella vita quotidiana. Solo la prima definizione di matrimonio forzato, quella soggettiva, può legittimare l'inizio di un'azione di intervento concreto da parte dei pubblici poteri – ma ciò non può fermare il dibattito sull'effettivo valore del consenso dato in molti casi di matrimoni combinati.

Abstract**Keywords**

Forced Marriage
 Arranged Marriage
 Public Policy
 Agency

In this article I deal with the political and cultural dilemma of the distinction between arranged and forced or imposed marriages. After a review of the literature, interviews collected in 2009 in the Italian region of Emilia-Romagna are used to illustrate the views of the participants to the research.

With the help of the theoretical tool of cultural materialism, I argue that the question can be approached from two different points of view: on the one hand, the distinction is clear as it is based on the recognition (even a late one) of an imposition by physical or psychological violence on the part of the subject; on the other hand sociological analysis of the process of construction and of expression of consent reveals a vast gray area that is object of debate in the scientific literature as well as in everyday life.

Only the first definition of forced marriage, the subjective one, can justify the start of a concrete intervention by the public authorities - but this cannot stop the debate on the actual value of the consent given in many cases of marriages.

In questo articolo si presenta un dilemma politico e culturale: la distinzione tra matrimoni forzati e combinati, che è oggetto di dibattito scientifico nonché di sempre più numerose iniziative legislative. Questo articolo non si propone di risolvere il dibattito una volta per tutte – viene anche mostrata la varietà di posizioni rilevate durante una ricerca empirica svolta in Emilia-Romagna – quanto di suggerire un criterio di legittimazione dell'azione pubblica nell'intervento sui singoli casi, mentre lascia un ampio spazio alla discussione sulle zone grigie in cui il matrimonio forzato e quello combinato si sovrappongono.

Danna, Daniela (2013). I confini dell'azione pubblica: matrimoni forzati e combinati. *Athenea Digital*, 13(2), 65-81. Disponibile en <http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/Danna>

¹ Ricerca finanziata da Regione Emilia-Romagna, Ministero della Gioventù, Trama di Terre.

Definizioni

In questo articolo parliamo indifferentemente di matrimoni “forzati” oppure “imposti”, semanticamente i due termini sono intercambiabili. C'è una differenza puramente estetica: il primo termine è un anglicismo, e rimanda a una ricca letteratura internazionale sul tema, mentre “imposto” è più vicino alla lingua italiana. Il termine “forzato” è comunque più diffuso anche nei testi in italiano che parlano della questione, mentre “imposto” viene usato più sporadicamente. Ad esempio è la scelta dei traduttori dell'opuscolo in cui l'associazione musulmana SPIOR di Rotterdam riporta il suo lavoro di contrasto (SPIOR, 2007).

Nel definire un “matrimonio forzato” la letteratura fa generalmente riferimento alle parole della Forced Marriage Unit britannica: “A marriage conducted without the valid consent of both parties, where duress is a factor” (Working group on forced marriage, 2000), una definizione che è stata prodotta da un gruppo di lavoro composto da esponenti di associazioni di donne di minoranze etniche, funzionari dell'Home Office, parlamentari, esperti della polizia ed educatori che a loro volta hanno raccolto informazioni da altri esperti.

Il concetto di consenso necessario delle parti in causa è anche nella Dichiarazione dei diritti umani, un altro documento spesso citato nelle definizioni di matrimonio forzato. L'articolo 16 (2) della *Dichiarazione universale dei diritti umani* così recita: “Il matrimonio potrà essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri sposi”. Il tema del consenso è stato ribadito in sede ONU con l'Art. 16 (1) (b) della *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW):

Articolo 16

1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare devono garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne:

- lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
- lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso.

(Nazioni Unite, 1979, p. 3).

Vi è anche una apposita *Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni* (CCM) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 7 novembre 1962, che al punto 1 stabilisce: “Non verrà contratto legalmente alcun matrimonio senza il pieno e libero consenso dei partners” (Rude-Antoine, 2005, pp. 34-36).

Il matrimonio forzato è spesso menzionato nei documenti ONU tra le violenze ai danni delle donne: lo includono nel loro ambito di osservazione e denuncia le indagini periodiche delle Special Rapporteurs sul tema della violenza contro le donne, delle sue cause e conseguenze (Coomaraswamy, 2000; 2002; Ertürk, 2009; Manjoo, 2010). Più contestata è la catalogazione dei matrimoni forzati come parte dei delitti d'onore (Kvinnoforum, 2005; Welchman & Hossain, 2005) in quanto riserva il termine “onore” a un Altro di costruzione coloniale, trascurando l'importanza del concetto nella vita sociale “occidentale” (Razack, 2004; Abu-Lughod, 2011).

I matrimoni forzati sono sicuramente di un problema di violenza contro le donne, dal momento che la letteratura e le testimonianze generalmente indicano che l'imposizione nasce dal desiderio di controllare

le azioni potenzialmente “disonoranti” delle figlie femmine. Per questo parlerò genericamente al femminile per denominare le persone che sono sottoposte a questa pratica, in gran parte ragazze.

La questione del contrasto ai matrimoni imposti riguarda in ultima analisi l'ampliamento delle capacità, in particolare femminili, secondo il concetto di Martha Nussbaum (2001), perché la violenza contro le donne è a sua volta solo un indicatore della condizione femminile, che è invece ciò che davvero conta. Il problema vero è quale sia la considerazione sociale delle donne e quali spazi ci siano per la libertà femminile, non l'intensità della violenza manifesta di per sé. Se ci sia tanta o poca violenza (leggi anche: matrimoni imposti) può non essere in sé un indicatore valido di disagio delle donne in generale perché laddove una donna vive in una schiavitù senza speranza, la violenza è strutturale e se lei accetta la sua posizione non verrà probabilmente maltrattata più di tanto, al contrario di una donna che si ribella e che incontrerà una più intensa violenza repressiva. Difficilmente infatti il matrimonio imposto è un fenomeno isolato, esso accade sempre in famiglie che limitano in molti modi la libertà femminile, anzi l'imposizione di un matrimonio è generalmente il rimedio a quelli che sono giudicati eccessi di libertà femminile. Scrivono due ricercatori tedeschi che hanno esaminato i matrimoni imposti di più di trecento giovani turche che si sono rivolte per essere aiutate all'associazione Papatya: “Nei casi che noi abbiamo indagato il matrimonio forzato si realizza quasi sempre in famiglie nelle quali la violenza è una pratica quotidiana” (Strobl & Lobermeier, 2007, p. 29).

Ecco un primo problema nella definizione di una differenza tra matrimonio combinato e matrimonio imposto: vi è una vera possibilità di dire no a un matrimonio combinato? Quali sono i costi del rifiuto?

Se esaminiamo soprattutto i documenti politici, alcune fonti infatti negano che vi sia una distinzione – con un'evidente funzione anti-immigrazione di questa negazione (Phillips & Dustin, 2004). Nel rapporto del Consiglio d'Europa *Les mariages forcés* (Rude-Antoine, 2005) anche i matrimoni di comodo sono inclusi sotto l'etichetta di matrimoni forzati. Lo stesso avviene nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 24/10/2006 sull'immigrazione femminile in un passaggio contro la violenza nei confronti delle donne:

11. invita gli Stati membri a tener debitamente conto, in osservanza della direttiva 2004/81/CE, nell'esaminare le richieste di riconoscimento di uno status giuridico autonomo, dei casi in cui le donne immigrate hanno subito violenze, in particolare fisiche e psicologiche, inclusa la prassi continua di matrimoni forzati o concordati e di garantire che vengano prese tutte le misure amministrative per proteggere queste donne, incluso l'accesso effettivo ai meccanismi di assistenza e di protezione (Risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea (Nussbaum, 2001, p. 1).

Il governo italiano ha scelto di andare in questa direzione presupponendo che vi sia lo scambio di convenienza (illegale) in tutti i matrimoni di chi si trova in Italia senza documenti, e li ha resi impossibili con la Legge 94/2009 detta “Pacchetto sicurezza”. Anche in uno dei rari lavori in italiano dedicati al fenomeno dei matrimoni forzati, si legge questa interpretazione sintetica della Risoluzione di cui sopra: “Occorre inoltre che siano promosse campagne di informazione rivolte alle donne migranti al fine di prevenire ed evitare *matrimoni forzati o concordati*, mutilazioni genitali o altre forme di costrizione psicologica o fisica” (Zonta Club Moncalieri, 2007, p. 160).

In un importante testo tedesco di analisi e dibattito sui matrimoni forzati (Deutsches Institut für Menschenrechte, 2007) sono invece riportati diversi giudizi. Se la maggior parte degli scriventi sostiene una differenza tra matrimonio combinato e forzato, Necla Kelek, un'avvocata di origine turca, sostiene la coincidenza tra i due concetti e propone misure restrittive soprattutto ai ricongiungimenti familiari per i

casi di matrimoni combinati (Kelek, 2005; 2007). Seyran Ateş, un'altra avvocatessa di origine turca, invece ha una posizione che non fa subito coincidere i due concetti, ma esprime il timore che sotto l'ampio mantello dei "matrimoni combinati" vi siano molti casi di violazioni dei diritti individuali (Ateş, 2007). Anna Thiemann (2007) fa notare come il matrimonio combinato sia sempre un matrimonio forzato se i giovani a cui vengono proposte le nozze (ovviamente eterosessuali) sono invece omosessuali o lesbiche.

Manu Sareen, un operatore sociale danese di origine indiana, nel libro in cui racconta le sue attività di contrasto ai matrimoni forzati fa invece ricorso a una definizione soggettiva: "Se anche solo una di due persone che si sono sposate o stanno per farlo si sente costretta al matrimonio contro la propria volontà, si tratta di un matrimonio imposto" (Sareen, 2003, p. 41). Spostarci su questo piano soggettivo significa da una parte dare rilievo al fatto che, come tutte le istituzioni sociali, anche il matrimonio ha sempre in sé un elemento di costrizione, come scrive ad esempio Anne Phillips: "Feminists have long recognized the variety of pressures on women to marry, including issues related to poverty, pregnancy and sexuality, as well as social norms and expectations underpinned by patriarchal structures and institutions" (Phillips, 2010, p. 52); dall'altra parte però il riconoscere la soggettività – la *agency* direbbero gli studiosi di lingua inglese – della presunta vittima lascia a lei la decisione, la capacità di distinguere se è vittima di costrizione o meno, uscendo anche dallo stereotipo della vittima passiva.

Il problema del falso binarismo tra consenso e coercizione è riconosciuto in letteratura:

The separation of the two is clearly an attempt at accepting diverse cultural practices, but this dichotomy seems to make invisible some of the more subtle forms of coercion that can sometime result in a "slippage" between arranged and forced marriages (Gnagoli, Chantler, Hester & Singleton, 2011, p. 27).

Anche Gill e Anitha (2011) contestano il binarismo tra matrimoni forzati e combinati in quanto non considera il continuum che sociologicamente si può individuare tra costrizione e consenso. In altri testi (Phillips 2010) si sottolinea lo slittamento possibile tra matrimonio combinato e matrimonio forzato, considerando questo una sottospecie del primo, e si sottolinea come la forzatura nasca in un contesto di sostegno sociale alle azioni dei genitori (Diakho Tandjigora 2006). Questa è anche la mia posizione, al termine della ricerca empirica condotta in Emilia-Romagna. Vediamo ora come la questione viene considerata nelle interviste raccolte.

Metodologia

Questo lavoro utilizza i dati e le riflessioni di una ricerca empirica sui matrimoni forzati nella regione italiana dell'Emilia-Romagna, svolta nel 2009 in collaborazione con l'associazione Trama di terre grazie a fondi regionali e ministeriali (Danna 2011). La ricerca ha avuto anche lo scopo di suggerire forme di azione della sfera pubblica per contrastare il fenomeno, e si è basata su interviste semistrutturate a 3 vittime e 41 testimoni privilegiati (mediatrici culturali, operatrici dei centri antiviolenza, insegnanti, medici, giudici, rappresentanti di associazioni sia italiani che stranieri) che hanno descritto, secondo le loro conoscenze, i tentativi, riusciti o meno, di imporre un matrimonio.

Trattandosi di una ricerca esplorativa, la definizione di matrimonio forzato è stata lasciata agli intervistati. Il reperimento degli stessi è avvenuto tramite lettere di presentazione della ricerca rivolte ad associazioni, centri antiviolenza, Asl, Spazi Giovani e a un campione di scuole superiori.

Il numero di casi rilevati è stato tre per testimonianza diretta e altri trenta per testimonianza indiretta. Le nazionalità delle famiglie di origine dei 33 casi di cui si è avuta almeno qualche informazione è stata per

la maggior parte quella marocchina (10 casi di donne e 2 di uomini, più forse altri 2 casi in cui si è parlato della donna come “maghrebina”), seguita da quella pachistana (6 casi di donne, 1 di uomo) e indiana (5 casi, di cui quattro induisti e uno di religione musulmana) – queste nazionalità sono tra le più rappresentate nell'immigrazione nella regione. Segue con 2 casi la Turchia e quindi altri paesi con 1 caso ciascuno: Albania, Ghana, Italia, Senegal, Tibet. Alcuni di questi matrimoni sono avvenuti prima dell'emigrazione in Italia. Il caso rilevato di nazionalità italiana riguarda una donna quarantenne originaria del sud Italia, fatta sposare dalla madre nel Sud più di vent'anni fa allo scopo di controllarne il comportamento.

Dalla ricerca è emerso innanzitutto il vero e proprio choc culturale che insegnanti e personal e medico autoctono hanno manifestato nel venire a conoscenza dell'imposizione di un matrimonio a ragazzi di loro conoscenza, e un generale loro giudizio che vi sia una scarsità di strumenti sia culturali che pratici per proteggere chi ne è minacciato. Questa impreparazione può portare alla sottovalutazione del problema, come provano anche numerose testimonianze in letteratura (Gill & Anitha, 2009; Samad 2010; Sareen, 2003; Siddiqui, 2005). Le ragioni di questo choc culturale sono state attribuite innanzitutto alla relevantissima differenza tra il tessuto sociale autoctono nella regione Emilia-Romagna e quello di alcune comunità di immigrati che vi si sono insediate. La parola, “comunità” di cui spesso si abusa dandole il significato generico di “nazionalità” o “religione comune”, è usata in questo lavoro in senso proprio per indicare il fatto che l'immigrazione da certi paesi in certi luoghi è caratterizzata da un legame sociale tra immigrati molto stretto. La concentrazione geografica è stata notata anche in altri paesi: agli inizi degli anni 2000 la maggioranza dei casi di matrimonio forzato in Gran Bretagna provenivano da due sole comunità numerose: i migranti dal Bangladesh a Tower Hamlets. Londra, e quelli dal Pakistan a Bradford. Questi dati sono stati usati in un discorso politico di attacco all'Islam, nonostante il fatto che nessuna religione, Islam compreso, condoni la pratica di forzare qualcuno a sposarsi contro la propria volontà (SPIOR, 2007; Diakho Tandjigora, 2006, Samad & Eade 2003).

Mentre la pratica di combinare i matrimoni dei figli, che può sfociare nella loro imposizione, non è più tradizionale da decenni sul territorio emiliano e romagnolo da parte degli autoctoni, al contrario il tessuto sociale comunitario di famiglie di immigrati che abitano in certe zone e che provengono da particolari regioni o strati sociali dei paesi di origine, sostiene ancora la legittimità della scelta genitoriale. Tale scelta è spesso contestata dalle generazioni più giovani, cresciute appunto in un ambiente culturale in cui le relazioni sentimentali sono scelte non dalle famiglie ma dagli individui stessi. Se quindi da una parte (quella delle famiglie emiliano-romagnole) si può parlare di casi che forse esistono ma sono isolati dagli usi e costumi più diffusi, dall'altra (cioè per particolari provenienze degli immigrati, che ricostruiscono un tessuto sociale comunitario nel territorio di arrivo) la scelta dello sposo da parte della famiglia può ancora godere di approvazione sociale, cosa che rende estremamente difficile la posizione di quelle figlie e quei figli che non vogliono aderire alle proposte coniugali fatte loro dalla famiglia, rischiando con questo anche l'isolamento dal loro ambiente sociale di riferimento.

In queste parole di un'intervistata appare icasticamente la differenza tipica tra la condizione delle ragazze autoctone e di quelle di origine straniera:

Per fare il caso eclatante: se una ragazza di 18 anni italiana che decide che vuol stare con uno che è un drogato, o che lo è stato, la famiglia dopo aver tentato le altre cose attiva il: 'Ti blocchiamo i soldi', ma la ragazza non va a perdere tutta la rete sociale che aveva prima. Ha ancora tutti gli amici, tutte le amiche, spesso comunque ci sono gli altri parenti di gradi più lontani. Invece spesso per una ragazza straniera è matematica la perdita di tutto, perché un 80% della sua socialità è collegata al tramite familiare.

Parliamo soprattutto dei nuovi arrivi o comunque di persone arrivate da non molto (mediatrice culturale, intervista personale²).

Alla domanda se vi fossero stati anche tra le italiane casi di costrizione a sposare un uomo scelto dai genitori a causa di un legame sentimentale della figlia che non era approvato dalla famiglia, un'intervistata che lavora in un centro antiviolenza ha risposto che si verificano: "Punizioni conseguenti a relazioni che non erano state approvate, questo sì; chiusure nella relazione, nella comunicazione con delle figlie che avevano scelto l'uomo sbagliato, questo sì. Ma delle forzature ad andare per forza con qualcuno no" (*operatrice centro antiviolenza*), tracciando così una seconda importante differenza, oltre al rischio di isolamento sociale, tra i problemi portati dalle autoctone e la questione del matrimonio forzato, che tocca ragazze di origine straniera nonché donne arrivate in Italia per ricongiungersi al marito. Anche i ragazzi di origine straniera possono avere problem i a scegliere la propria sposa, però possono intraprendere liberamente delle relazioni sentimentali e sessuali prima del matrimonio. Come abbiamo anche noi rilevato empiricamente, a soggetti femminili l'imposizione delle nozze avviene con una frequenza molto maggiore che a soggetti maschili: le figlie femmine sono sottoposte a un controllo molto più forte nella famiglia di origine rispetto ai figli maschi (così come accade nelle famiglie italiane). I soli tre casi maschili rilevati hanno visto i ragazzi piegarsi alla volontà dei genitori: nessuno di loro è scappato né ha chiesto aiuto istituzionale – li abbiamo comunque catalogati come "matrimoni forzati" perché così erano stati definiti dalle testimoni (purtroppo nessuno di questi è stato intervistato in prima persona). Ma la vita matrimoniale imposta, in generale, è per un marito molto meno drammatica che per una moglie, che non ha altrettante opportunità di uscire di casa e frequentare altre persone o ambiti sociali. Per esempio in un caso riportato l'uomo costretto a sposarsi aveva già una relazione con un'altra donna, relazione che avrebbe anche mantenuto se quest'ultima non si fosse rifiutata. Al contrario le ragazze devono fare dei sacrifici, spesso ad esempio abbandonano la scuola anzitempo per cominciare la vita di moglie:

Ho avuto nel tempo una decina di ragazze pachistane. Ci limitiamo a insegnare la lingua... non mi è mai capitato di portarle fino al diploma. Sono ragazze che sembrano perfettamente integrate, non si distinguono dalle altre, poi arrivate a 16 anni – a 18 anni in un caso, in un altro a 16 – il destino è stato lo stesso delle altre [che vivono in Pakistan, cioè il matrimonio combinato] (insegnante, intervista personale).

Le definizioni di matrimonio forzato e combinato nelle testimonianze raccolte

Anche le opinioni espresse dagli intervistati mostrano diversi punti di vista sull'opportunità e sulla ragionevolezza della distinzione tra matrimoni forzati e matrimoni combinati. Innanzitutto la difficoltà di questa distinzione può anche portare a una sottovalutazione del problema da parte degli italiani che entrano a contatto con questa realtà, come nella seguente testimonianza:

Ci sono un mucchio di matrimoni fra cugini, e questo è da indagare, nel senso che non lo so se è una cosa che capita perché magari le occasioni di vedersi con altri sono poche, e alla fine si innamorano fra cugini, oppure sono le famiglie che poi questa cosa bene o male la incanalano. Questi sono i segnali che io ti posso dare (medico di consultorio familiare, intervista personale).

²Le interviste sono state svolte anonimamente in date non registrate.

Questa intervistata ignora l'uso tradizionale del matrimonio tra cugini, che è l'unione preferita dalla famiglia allargata di origine perché mantiene al proprio interno le eredità, diffuso nei paesi del Nordafrica e in altri paesi musulmani, e proietta su questo tipo di matrimonio combinato una spiegazione tratta dal repertorio culturale delle unioni di innamorati nell'Italia attuale. Altri intervistati invece pensano a un'unanime accettazione del matrimonio combinato – cosa che solitamente si esprime con le parole: “la pratica del matrimonio combinato *fa parte della loro cultura*”.

Invece la distinzione tra matrimonio forzato e combinato è contestata da due esponenti delle “seconde generazioni” (termine che viene peraltro da loro rifiutato, dal momento che sottende una perenne diversità rispetto a un’italianità che quindi non si accetta che muti di pelle, di religione, di usanze – come invece sta accadendo):

Per me è la stessa cosa, combinati o forzati. Una è un po’ peggio dell’altra comunque (mediatrice culturale marocchina, intervista personale).

Combinare rapporti di coppia o forzarli per me è la stessa cosa, perché la persona in ogni modo subisce. Non voglio fare disquisizioni sulla terminologia, che siano matrimoni combinati o forzati, mi interessa la sostanza: è forzato perché ci sono delle persone, di solito delle ragazze, che subiscono delle decisioni. La persona continuerà a subire queste idee, presunti valori, presunti ideali con il forzamento a voler seguire quei valori lì.

Quello che mi sta a cuore è che una persona possa scegliere di sua spontanea volontà se fare così o cosà (altra mediatrice culturale marocchina, intervista personale).

Le perplessità sulla distinzione tra matrimoni forzati e combinati emergono anche dalle interviste con italiani. Si tratta ad esempio del dubbio sull’effettiva possibilità di scelta in contrasto con la volontà dei padri:

Se vogliamo essere attenti a questa differenza tra il combinato e il forzato, allora mi mancano delle informazioni. Si tratta secondo me di capire sino a che punto una ragazza si autolegittima nel dire di no, perché diventa forzato nel momento in cui la ragazza non si legittima in nessuna maniera di potersi opporre alla volontà paterna, e quindi a quel punto si configura la situazione del matrimonio forzato (operatrice centro antiviolenza, intervista personale).

Oppure la riserva nasce dal fatto che gli sposi non si conoscono:

Ho avuto informazioni di matrimoni combinati, quanto poi siano stati forzati non saprei dirti: cioè nel senso che le donne mi hanno sempre riferito che comunque avevano accettato questo matrimonio, con delle perplessità, con delle riserve date dal fatto che non conoscevano gli uomini.

Mi hanno riferito che erano d’accordo a questo tipo di matrimonio, che per loro era una soluzione che in un qualche modo le tranquillizzava ed evitava conflitti con la famiglia d’origine. Non ho mai conosciuto nessuna che si sia ribellata, mai.

Qualcuno deve scegliere per me, la legge familiare me lo impone, ed è una legge che tiene conto del mio bene, del mio futuro. Quanto questo vada bene... Io non ho mai avuto la consapevolezza che per queste donne, quelle poche che io ho conosciuto, questo rappresentasse un grosso conflitto. Rappresenta un conflitto nella misura in cui il matrimonio non funziona.

Quello che io posso dirti è che, in base al mio umilissimo osservatorio, ho sempre incontrato davvero molte difficoltà in queste donne a capire, a rendersi conto di cosa significa legarsi a vita a uno che non si conosce. Qualcuna, ripeto, lo fa quando il matrimonio è fallito (psicologa consultorio, intervista personale).

Questa posizione riflette il fatto che nella pratica per l'osservatore è difficile tracciare il confine tra le due forme – cosa che però non impedisce di praticare strategie di “empowerment” dell'osservata (cioè della potenziale vittima), lasciando a lei l'ultima parola sulla denuncia di un matrimonio forzato piuttosto che l'accettazione di un matrimonio combinato, come si esprime un'altra intervistata:

Domanda: Sul confine difficile tra forzatura e matrimonio combinato, avete una posizione comune, ne avete discusso nella vostra associazione [di mediazione culturale]?

È un po' difficile, perché le provenienze culturali influiscono profondamente. Ne abbiamo discusso molto, siamo sempre in discussione su questo, anche perché poi ogni caso è un caso a sé, la discussione ritorna tutte le volte che c'è un caso. La posizione comune è quella di considerarla violenza quando la donna lo vive come tale, la racconta come tale. Quando riesce a percepirla che è tale. Perché anche lì, essendo il limite così fragile, ci siamo rese conto che la violenza emotiva nella famiglia è perpetuata continuamente nei confronti dei figli. Dire: 'Se fai questo non ti voglio più bene', è la frase più comune per l'educazione, per quanto sbagliata. Ci siamo resi conto che a quel punto la trovavamo anche nelle famiglie italiane. Per cui abbiamo deciso di valutarla violenza quando la donna la definisce come tale. Ma questa è stata una via che abbiamo dovuto adottare sulla violenza sulle donne, cioè nel senso che se uno schiaffo è violenza o non è violenza, non posso definirlo io... Deve dirlo la donna se lo è stato o meno, se lo ha vissuto come tale, se ha dato uno schiaffo a sua volta... (mediatrice culturale albanese, intervista personale).

In particolare sono i seguenti fattori a rendere difficile tracciare dall'esterno la distinzione tra un matrimonio combinato e uno forzato, come vediamo anche nelle parole di altri intervistati: il ricatto emotivo, che può diventare vera e propria violenza psicologica, la mancanza di verifica del consenso dei nubendi, il “consenso non informato”, le difficoltà a nominare e denunciare la violenza, soprattutto in situazione di assenza di alternative (che vanno create dalla sfera pubblica, aggiungiamo subito), costruzioni “strutturali” come la povertà, la mancanza di accesso a canali legali per l'immigrazione, e l'obbligo sociale a risposarsi per una vedova, in certi paesi e circostanze.

Ricatti emotivi

La forzatura non necessariamente è fatta attraverso la violenza fisica, ma piuttosto frequentemente attraverso il ricatto emotivo. Si tratta della questione più generale della violenza psicologica, ancora più difficile da riconoscere, nominare e rifiutare rispetto a quella fisica:

Per 'forzati' o 'costretti', si intende in che modo? Fisicamente, facendo leva sulla parte emotiva, con le parole? Ci sono tanti gradi di forzatura.

La maggior parte non era stata fisicamente percossa, però lo era stata psicologicamente, se vogliamo dire così. Per cui la solitudine, l'abbandono della famiglia, il condannare il resto della famiglia alla vergogna... La violenza perpetrata erano soprattutto minacce, non fisica. Minacce emotive

profondamente legate alla cultura d'origine, al paese d'origine, e poi sempre la minaccia di rimandarle al paese d'origine" (mediatrice culturale albanese, intervista personale).

"Una donna mi diceva che a lei quello che l'ha fatta decidere [a sposarsi con chi le avevano proposto i genitori] è stato vedere una volta suo padre che si addormentava con la testa sul tavolo in cucina, perché si facevano tutti il culo a lavorare per mantenersi, e questa pressione della madre... E quindi lei dice: 'Quando ho visto questo fatto che lui si ammazzava di lavoro, io ho ceduto. E ho deciso che mi sposavo con questo qua che è passato'. Perché fanno sempre dei tentativi, sono quelli che vengono a trovare in casa, che chiedono, parlano prima coi genitori... E così ha preso quello che le è passato più vicino (operatrice centro antiviolenza, intervista personale).

Il ricatto emotivo comunque può essere respinto:

Lei, anche se era completamente libera di decidere di no, si sentiva sempre quella che per i suoi genitori non aveva fatto la cosa migliore, la scelta più giusta. Poteva farlo, però non era per questo lodata. Questo non era completamente privo di conseguenze per lei (medico di consultorio familiare, intervista personale).

Silenzi

Le future spose non esprimono il proprio parere, quindi anche in questi casi, se visti dall'esterno, non si può stabilire nessuna differenza tra matrimonio forzato e combinato perché il consenso è dato per scontato, ma la presunta vittima potrebbe sempre definirlo un'imposizione:

Io matrimoni forzati non ne ho visti, proprio forzato forzato non ne ho visto. Forse, dentro, una ragazza prima di sposare pensava 'questo non è uomo per me', però non lo esprimono.

I matrimoni sempre sono combinati, però non ho sentito mai una donna che dice: 'I miei genitori mi hanno forzato a sposare questo' (mediatrice culturale indiana, intervista personale).

Mancanza di informazioni

Le future spose non sanno a cosa vanno incontro, anche perché non conoscono affatto la persona con la quale dovranno trascorrere la vita matrimoniale:

La ragazza dice: 'Non mi piace questo ragazzo scegliete un altro', se scelgono un altro, la ragazza dice: 'Va bene, mi piace', però come può scegliere 'mi piace', 'non mi piace'? Perché dalla faccia non è possibile capire (mediatrice culturale indiana).

Riesce a illudersi che in qualche modo farà, come han fatto tutti gli altri, è dopo che non si riesce più a tirare avanti e sfortunatamente spesso i figli arrivano immediatamente. Per questo si complica parecchio. I casi che ce l'abbian detto prima sono veramente pochi (...) Ma la maggior parte dei casi devo dire sono di rassegnazione, per cui 'ci provo', tanto... O ci raccontano: 'Ci provo, tanto ce l'han fatta tutti, tanto si dice che funzionano'. Anche nel caso della ragazza albanese, si dice: 'Ti abituerai', per cui anche in questo caso 'mi abituerò'. Poi quando sorge il problema si rendono effettivamente conto di cosa hanno fatto (mediatrice culturale albanese, intervista personale).

Un ulteriore fattore di complicazione nella distinzione tra matrimoni combinati e imposti è il fatto che nel concetto di scelta è implicita la conoscenza delle conseguenze cui si va incontro: la rappresentazione della vita matrimoniale in soggetti giovani, che non hanno esperienza dei rapporti tra i sessi, difficilmente può rispondere al nostro concetto di “consenso informato” che deve stare alla base di una scelta.

Le conseguenze dell'accettazione di un matrimonio combinato probabilmente non sono chiare al soggetto che ritiene di aver scelto, o meglio che ha aderito a una proposta altrui, però è un dato di fatto che le vicende delle coppie che si sposano in questo modo non sono necessariamente negative. Non è pertanto ragionevole contrastare il matrimonio combinato in quanto tale, nemmeno nei casi di dimostrabile mancanza di “consenso informato”, proprio perché non possiamo presumere che l'esito sarà invivibile per la donna.

Costrizioni strutturali

C'è poi un'altra forma di costrizione al matrimonio, quella data dalla povertà, come racconta un'intervistata: “Certe volte anche la ragazza vuole scappare dalla povertà della famiglia. Ci sono donne che hanno studiato ma lasciano tutto per andare con l'emigrante. Un uomo che magari ha la terza media sposa una laureata”. Anche qui il confine tra imposizione e libera volontà è labile, tuttavia si tratta di una manifestazione di volontà.

La costrizione indiretta data dalle leggi italiane sulle migrazioni è anch'essa un fattore importante: non solo le figlie vengono date in sposa a uomini che primariamente puntano all'acquisizione del permesso di soggiorno (tramite il ricongiungimento familiare), ma al contrario anche le donne straniere possono decidere di fare il passo di sposarsi con un uomo per l'unico motivo di avere accesso a uno dei pochi canali legali e realistici per poter emigrare, ancora una volta da situazioni considerate invivibili, sottovalutando le difficoltà di adattamento al matrimonio stesso.

In un altro caso menzionato il matrimonio è stato imposto dall'impossibilità di sopravvivere come donna sola di bassa casta ed immigrata rimasta vedova nella società di origine, da cui la ricerca effettuata dagli stessi suoi amici di un uomo straniero, nello specifico italiano, che la sposasse e la portasse all'estero con sé – quindi un caso di costrizione al matrimonio da parte delle norme dell'intera società su di una donna dallo status sociale infimo.

In questa zona grigia rientrano anche i casi delle italiane maltrattate dal padre, che decidono di uscire dalla famiglia con un matrimonio che quindi può presentare il carattere di una costrizione indiretta.

Nominare la violenza

Un'intervistata pone l'accento sulla difficoltà a far emergere la violenza subita:

In questa zona, nella mia zona, lavoriamo molto con donne pachistane e indiane, e quindi i matrimoni combinati fanno parte del normale modo di essere del matrimonio per molte delle nostre utenti.

Domanda: È una pratica normale nei paesi d'origine, ma le nuove generazioni che entrano a contatto presto con una cultura diversa, o che nascono in Italia vivono dei problemi di scontro culturale?

Non che vengano riportati a noi. Non mi è mai capitato di incontrare una condizione di conflitto attuale tra matrimonio e magari la permanenza precedente qui. Ci possono essere state alcune storie in cui mi è venuto in mente che probabilmente quello che la persona mi andava raccontando fosse dovuto a una

somatizzazione o a un'infelicità legate al matrimonio, però anche quando si cerca di chiedere qualcosa su questo versante... almeno io non ho ottenuto delle risposte significative (medico di consultorio familiare e Spazio Giovani, intervista personale).

Un'altra intervistata nota come sia difficilissimo attribuire la responsabilità di un matrimonio andato male alle figure genitoriali:

Domanda: Rispetto al loro essere state figlie, non dico ingannate ma intrappolate in un matrimonio combinato, c'era un sentimento di rabbia verso i genitori per la scelta del marito non all'altezza?

No. Io non l'ho mai letta. No, quello che semmai ho letto, rarissimamente, se il matrimonio stava fallendo, è un: 'Noi siamo donne senza fortuna perché siamo condannate a un matrimonio con delle persone che non amiamo'. Ma con un'attribuzione di responsabilità o al fato o alla legge, ma mai ai genitori. I genitori in genere vengono salvati. Considera che vengono salvati anche perché sei in una situazione di migrazione, quindi comunque bisogna salvare le proprie radici (psicologa consultorio familiare, intervista personale).

E infine, come abbiamo detto, i matrimoni combinati possono soggettivamente trasformarsi in forzati nel momento in cui si viene a contatto con una cultura diversa, che pone l'accento sulla libera scelta:

[Il matrimonio combinato è] accettato da tutti. Il matrimonio funziona e non funziona. Le donne straniere di vari paesi ti dicono che quando sono arrivate qua hanno visto che funziona in modo diverso, hanno allargato gli occhi, a loro non gli andava mica tanto bene. Conoscono un modo di vivere delle donne un po' diverso.

Iniziano a lavorare, finalmente escono di casa, quindi le colleghe iniziano a dire: 'Ma come, ma cioè...' 'Conoscono un mondo diverso (operatrice centro antiviolenza, intervista personale).

La differenza tra matrimonio combinato e matrimonio imposto o forzato ai fini dell'azione pubblica

Come possiamo sciogliere la questione? Abbiamo compreso perché tale distinzione tra combinato e forzato non è affatto granitica, ma il fatto che il dibattito culturale sia aperto impedisce davvero una definizione precisa anche ai confini dell'azione pubblica? Pensiamo di no.

Nella testimonianza di una mediatrice albanese si è già parlato dell'importanza della definizione che la presunta vittima dà della situazione (vedi sopra). La dimensione della soggettività, del punto di vista dell'osservato rimane infatti imprescindibile. Secondo l'utile riflessione dell'antropologo Marvin Harris (1979/1984) possiamo infatti avere due definizioni di una situazione: dal punto di vista dell'osservatore, e dal punto di vista dell'osservato. Il punto di vista dell'osservatore è quello di colui o colei che agisce nello spazio pubblico – lo spazio del dibattito scientifico o politico – e cerca di convincere gli altri della veridicità delle sue affermazioni utilizzando i metodi di analisi scientifica per far raggiungere al proprio discorso uno statuto di verità, o meglio credibilità (c'è anche il caso della retorica e della persuasione con mezzi di comunicazione di massa, ma per quanto questi strumenti siano convincenti, di per sé queste convinzioni non raggiungono uno statuto di verità – per quanto provvisoria – nella comunità dei ricercatori scientifici). Il punto di vista dell'osservato è quello che utilizza argomenti che fanno anche ricorso alla tradizione per descrivere e spiegare le proprie azioni: gli osservati hanno una soggettività, che deve essere studiata di

per se stessa se vogliamo comprendere un qualsiasi fenomeno sociale. E se vogliamo interagire con i portatori della tradizione culturale dei matrimoni combinati dovremo necessariamente tenere conto di questa soggettività.

Un esempio chiaro di contrasto tra queste due definizioni di una medesima situazione (i punti di vista dell'osservatore o dell'osservato) è nelle stesse interviste raccolte: ripetutamente gli intervistati affermano che la *ratio* della gestione del matrimonio da parte delle famiglie è il soccorso che queste possono prestare in caso di disaccordo tra i coniugi, fino alla protezione delle figlie dai maltrattamenti. Però l'esperienza dei centri antiviolenza ci dice che l'azione concreta delle famiglie di origine delle spose che vengono maltrattate raramente le protegge, piuttosto le incoraggia a sopportare la situazione:

Vengono ospiti da noi perché il marito era violento, quindi cercano una via protetta per separarsi, magari anche col sostegno delle famiglie lì per lì, ma a un certo punto sono le famiglie che le convincono a ritornare. E alla fine, cioè mi viene da ammetterlo sempre in questo ambito perché alla fine è 'come fa una donna da sola, separata, una vergogna, peserà su di noi, non la possiamo aiutare', e la forzano a rimanere col marito (operatrice centro antiviolenza, intervista personale).

Altre testimonianze dicono che le donne che fuggono dai mariti violenti non possono più andare alla moschea, al tempio, sono ostracizzate.

La definizione soggettiva del motivo per cui si propone uno sposo alle figlie viene smentito dal comportamento di molte famiglie nella realtà – ma gli osservati continuano a giustificare le proprie azioni in base a qualcosa che gli osservatori vedono come irrilevante: si tratta di mere giustificazioni valide all'interno della cultura di appartenenza, certamente importanti per l'analisi ma insufficienti per descrivere scientificamente, cioè veridicamente, la situazione.

Per arrivare a una definizione dei confini dell'azione pubblica partiamo ora da una riflessione più generale sulla violenza: sono diverse le forme in cui viene esercitata, e se è vero che possiamo in buona misura (specialmente per la violenza fisica) definirle "dall'esterno", cioè dal punto di vista dell'*osservatore* (colpi, lividi, fratture, traumi psicologici...), non possiamo assolutamente trascurare la soggettività, il punto di vista dell'*osservato*, il suo vissuto interiore. Questo è più evidente per la violenza psicologica: un certo modo di rivolgere la parola, o di interagire con una persona o ignorarla può apparire violento ma essere tranquillamente accettato come normale da chi vi è sottoposto. La diversità delle norme culturali e delle interpretazioni soggettive naturalmente hanno entrambe una parte nelle differenti reazioni a uno stesso trattamento. Ciò non toglie all'osservatore la facoltà morale di definire in assoluto certi comportamenti come violenza, ma se essi non sono considerati tali dalla presunta "vittima", allora sul piano pratico delle politiche pubbliche sarà un abuso intervenire. Non solo: se la presunta vittima dichiara di non aver affatto bisogno di aiuto sarà difficile, per lo più impossibile intervenire concretamente. Ciò si ricava dalla pratica pluridecennale dei Centri antiviolenza, che si muovono solo sulla base della volontà precisamente e personalmente espressa dalla donna che si definisce vittima di violenza e vuole uscire da questa situazione:

A volte la violenza verso le donne viene segnalata in modo anonimo da vicini o persone amiche della donna. In tal caso gli operatori non intervengono direttamente, provvedendo ad una segnalazione all'autorità giudiziaria, ma possono informare i segnalanti che l'attivazione degli interventi dei servizi si realizza solo se la persona offesa chiede direttamente un aiuto (Comune di Bergamo, 2004, p. 18).

L'azione da parte della sfera pubblica (i centri antiviolenza sono organizzazioni di diritto privato ma vivono con fondi pubblici) avviene in base alla definizione della situazione che la stessa persona dà. Così scrive la presidente della Casa per le donne maltrattate di Milano: "La nostra pratica politica da sempre ha messo la donna che ci chiede aiuto al centro del progetto, e la relazione tra donne è alla base del nostro agire" (Guarneri, 2007, p. 12). Il lavoro preparatorio con chi è in contatto con la donna che è sottoposta a violenze è naturalmente importante:

L'intervento a volte inizia proprio consigliando l'amica o la parente sul modo con cui si può approcciare la donna. Del resto nella nostra Guida del 1999 era già stata data indicazione su questo. Non è detto che le donne che vengono da noi Centri antiviolenza abbiano già deciso, a volte solo dopo il primo colloquio si rendono conto del bisogno che hanno. Dall'implicito si passa all'esplicito (operatrice centro antiviolenza, intervista personale).

Per questa limitazione all'azione a quando la stessa donna vittima di violenza si rivolge al centro non sono addotte ragioni morali ma pratiche: se non c'è consapevolezza e volontà di uscirne (e l'azione dei centri antiviolenza nel rapporto con la donna rafforza entrambe) l'intervento in soccorso di una donna in situazione di violenza domestica sarà inutile (Creazzo, 2003; 2008). Ovviamente essendo il problema spesso di natura pratica – come far riconoscere a una donna che vive la violenza di essere in una situazione in cui può essere aiutata (Scantinburgo, 2008) – sono in corso sperimentazioni metodologiche, ad esempio il colloquio con una psicologa in sede di pronto soccorso – per un approccio più proattivo quando si sospettano casi di violenza domestica (Danna, 2009).

Ma in generale è importante la definizione soggettiva di imposizione: se il matrimonio combinato, magari anche con un uomo mai visto prima del giorno delle nozze, nato o vissuto in un paese diverso, molto più vecchio, già sposato, è vissuto come una decisione dei genitori di cui si riconosce la legittimità, come un destino ineluttabile, non avremo un caso concreto di matrimonio imposto, né tantomeno se i figli auspicano che siano i genitori a trovare e presentare loro dei possibili partner.

Continuiamo con la definizione soggettiva di "imposizione": è l'impiego di mezzi di costrizione fisica ma anche psicologica. Soprattutto all'interno della famiglia i ricatti emotivi sono l'arma impiegata più spesso, e questo rende difficile alle ragazze sottoposte a un matrimonio combinato individuare come violenza qualcosa che agisce in modo molto più sottile delle botte e delle punizioni.

Il "punto di vista dell'osservatore" impone di denunciare tutte queste azioni come forme di violenza, e anche di persuadere chi vi è sottoposto che tali azioni non sono accettabili, ma nei casi concreti dovrà essere il soggetto che vi è sottoposto a denunciarle come tali: se le accetta non potremo agire per far cessare queste forme di violenza contro la volontà del soggetto stesso (questo significherebbe fare violenza a nostra volta a chi presumibilmente vogliamo proteggere, sostituendo alla sua visione della situazione quella che è la nostra definizione).

E nei casi di matrimoni combinati di minorenni? La legge infatti lega l'espressione della soggettività e la capacità di scelta alla maggiore età – con solo alcune situazioni eccezionali in cui i minorenni possono esprimere il loro giudizio. E quindi sono previsti dalla legge gli interventi di allontanamento dalle famiglie da parte dei servizi sociali nei casi di maltrattamenti di cui vengano a conoscenza, indipendentemente dalla richiesta di aiuto dei minorenni. Se la proposta di un matrimonio rientri tra questi casi di intervento può essere oggetto di dibattito – sicuramente la risposta dipende dall'età cui viene fatta (oltre che dalle modalità), e le testimonianze raccolte non hanno rilevato casi di bambini: la proposta di matrimonio viene fatta a soggetti vicini alla maggiore età o già maggiorenni.

Quindi il confine per l'azione pubblica nei casi di minore età è piuttosto mobile, comprende sia azioni in risposta all'espressione soggettiva di un bisogno, di uno stato di disagio, che azioni iniziate d'ufficio notando il disagio secondo la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 328/2000 (Barbero Avanzini & Ichino Pellizzi, 1988). Questo complica la definizione dei limiti da dare all'intervento dei servizi, e in teoria richiederebbe una definizione di pratiche educative che possono essere accettate oppure che danno adito a un intervento pubblico. In pratica però vi sono ostacoli economici, pratici e culturali per interventi a protezione dei minori attuati nelle famiglie in modo "invasivo" (cioè interventi non iniziati dai minori stessi) da parte dei servizi sociali, quindi in pratica si torna al concetto di espressione soggettiva di disagio come motore dell'azione pubblica.

Conclusioni: azione e dibattito pubblico

In conclusione, il problema della distinzione tra matrimonio combinato e forzato si può considerare, essenzialmente, su due piani diversi, o meglio da due punti di vista diversi: quello del vissuto della presunta o possibile "vittima", cioè della ragazza cui i genitori prospettano un matrimonio da essi combinato, e quello della considerazione etica di questa pratica tradizionale, dal punto di vista della promozione dei diritti umani e delle capacità femminili, cioè dell'etica che nella sfera pubblica si condivide. I giudizi e le azioni su ogni caso concreto vanno espressi tenendo in conto questi due piani: come il soggetto vive la proposta (in pratica: se la rifiuta e ha bisogno di aiuto esterno per sostenere questa scelta, oppure se la accetta), e come chi osserva valuta e giudica l'azione della famiglia, che può essere quella di proporre oppure drasticamente di decidere al posto del soggetto come e con chi esso trascorrerà la sua esistenza familiare, chiedendo solo un'adesione alle proprie proposte. Lo stesso fatto che il matrimonio sia un destino ineluttabile è messo in questione dall'etica della difesa della libertà femminile (e maschile). Ci troviamo comunque spesso in una zona grigia in cui la volontà della ragazza non è conosciuta – forse neppure chiaramente formata. Il dibattito culturale che dovrà svilupparsi intorno ai matrimoni forzati e combinati potrà aiutarla a raggiungere una consapevolezza.

Le opinioni sui matrimoni combinati sono differenti, e come abbiamo visto vi sono posizioni che identificano già la proposta della famiglia come un'imposizione che nega la libertà individuale su cui i poteri pubblici devono essere autorizzati a intervenire, per non parlare dei divieti nel contrarre matrimoni sotto una certa età, che è maggiore per gli stranieri, come nella legge danese. La nostra conclusione è che, ai fini dell'azione pubblica di contrasto alla violenza contro le donne, tra cui l'imposizione di un matrimonio, va definita come una violenza ciò che è soggettivamente percepito come tale. Il confine tra matrimonio combinato, accettato, e matrimonio imposto deve essere tracciato dalla stessa persona che si rende conto di aver subito un'imposizione oppure accetta la proposta di matrimonio che le viene fatta.

Anche se l'equiparazione tra matrimonio forzato e combinato viene rifiutata da molti dei soggetti interpellati (altri invece la accettano), sembra opportuno mantenere la distinzione anche per agire con gradualità nei confronti della presenza di culture diverse che praticano il matrimonio combinato: sottolineare l'importanza della scelta delle figlie e dei figli porta naturalmente a mettere in questione anche il matrimonio combinato, però in modo implicito e senza contrapposizioni frontali – quindi con un risultato prevedibilmente migliore.

A causa di questa doppia valenza tra azione e dibattito pubblici, ci troveremo anche a dover accettare un certo grado di contraddizione tra ciò che eticamente riteniamo giusto sostenere, e che esprimeremo nell'azione culturale con la massima diffusione possibile, e le pratiche concrete di soccorso che il decisore pubblico è chiamato a mettere in atto, agendo solo in risposta alla manifestazione di un bisogno soggettivo. Possiamo anche esprimere una facile previsione rispetto a questa soggettività: i matrimoni

combinati per i giovani che vivono in Italia si trasformeranno sempre più, soggettivamente, in matrimoni imposti. La pratica di combinare il matrimonio sarà sempre più rifiutata da quei figli di immigrati che sono nati o cresciuti nel nostro paese e quindi acculturati a una visione dei rapporti sentimentali che non prevede l'ingerenza dei genitori. Anche coloro che hanno accettato per sé un matrimonio combinato su suolo italiano avranno a loro volta figli che probabilmente non accetteranno più questo tipo di proposta, considerandola un'imposizione. I casi rilevati dalla ricerca in Emilia-Romagna sono oggettivamente pochi, ma hanno portato anche a situazioni drammatiche: la sfera pubblica sarà chiamata sempre più spesso a intervenire e, a fini di prevenzione, dovrà creare sempre più occasioni di dibattito sul tema dei matrimoni forzati.

Riferimenti

- Abu-Lughod, Lila (2011). Seductions of the "Honor Crime". *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, 22(1), 17-63. doi 10.1215/10407391-1218238
- Ateş, Seyran (2007). Trennung, Scheidung und (Rechts-)Folgen. Problemstellung bei der Bekämpfung von Zwangsverheiratung. In Deutsches Institut für Menschenrechte (a cura di), *Zwangsverheiratung in Deutschland*, Band 1 Forschungsreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (pp. 225-241). Berlin: Nomos Verlag.
- Barbero Avanzini, Bianca & Ichino Pellizzi, Francesca (1988). *Maltrattamento infantile in famiglia e servizio sociale*. Roma: Unicopli.
- Comune di Bergamo, A.S.L. di Bergamo, & Provincia di Bergamo (2004). *Linee guida per l'intervento in favore delle donne maltrattate e dei loro bambini*. Bergamo: Opuscolo.
- Coomaraswamy, Radhika (2000). *Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against Women. Addendum Economic and social policy and its impact on violence against women*. New York: United Nations.
- Coomaraswamy, Radhika (2002). *Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against Women, United Nations. Cultural practices in the family that are violent towards women*. New York: United Nations.
- Creazzo, Giuditta (2003). *Mi prendo e mi porto via. Le donne che hanno chiesto aiuto ai Centri antiviolenza in Emilia-Romagna*. Milano: Franco Angeli.
- Creazzo, Giuditta (a cura di) (2008). *Scegliere la libertà: affrontare la violenza. Indagini ed esperienze dei Centri antiviolenza in Emilia-Romagna*. Milano: Franco Angeli.
- Danna, Daniela (2009). *Stato di Famiglia. Le donne maltrattate di fronte alle istituzioni*. Roma: Ediesse.
- Danna, Daniela (2011). *Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati*. Consultato in <http://wwwhttp://www.danieladanna.it> il 24.5.2013
- Deutsches Institut für Menschenrechte (a cura di) (2007), *Zwangsverheiratung in Deutschland*, Band 1 Forschungsreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin: Nomos Verlag.
- Diakho Tandjigora, Abu Ilyâss Muhammad (2006). *Le mariage forcé en Islam: des origines coutumières et ancestrales*. Beyrouth: Albouraq.
- Ertürk, Yakin (2009). *15 years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences (1994-2009)—a critical review*. New York: United Nations.
- Gangoli, Geetanjali; Chantler, Khatidja; Hester, Marianne & Singleton, Ann (2011). Understanding forced marriage: definitions and reality. In Anisha K. Gill & Sundari Anitha (a cura di), *Forced Marriage* (pp. 25-45). London: Zed.

- Gill, Aisha K. & Anitha, Sundari (2009). The illusion of protection? An analysis of forced marriage legislation and policy in the UK. *Journal of social welfare & family law*, 31(3), 257-269.
- Gill, Aisha K. & Anitha, Sundari (a cura di) (2011). *Forced Marriage*. London: Zed.
- Guarneri Marisa (2007). Introduzione: perché questo convegno. In Casa di accoglienza delle donne maltrattate, Ada Celico (a cura di), *Giocare la vita, vincere la vita. Convegno internazionale 15 e 16 novembre 2005* (pp. 11-13). Milano: Franco Angeli.
- Harris, Marvin (1979/1984). *Materialismo culturale*. Milano: Feltrinelli
- Kelek, Necla (2005). *Die fremde Braut. Ein Bericht aus dem Inneren des türkischen Lebens in Deutschland*. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Kelek, Necla (2007). Heirat ist keine Frage. In Deutsches Institut für Menschenrechte (a cura di), *Zwangsverheiratung in Deutschland, Band 1 Forschungsreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend* (pp. 83-98). Berlin: Nomos Verlag.
- Kvinnoforum (2005). *Honour related violence. Manual. Prevention of violence against women and girls in patriarchal families*. Stockholm: Kvinnoforum.
- Manjoo, Rashida (2010). *Report of the SR on violence against women, its causes and consequences*. New York: United Nations (Advanced Edited Version). Consultato in http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.22_AEV.pdf http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.22_AEV.pdf il 15.7.2012.
- Nazioni Unite (1979). *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW). Consultato in http://consiglieraparita.provincia.an.it/Engine/RAServeFile.php/f//eventi/Convenzione_CEDAW_testo.pdf il 28.6.2013.
- Nussbaum, Martha (2001). *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*. Bologna: Il Mulino.
- Parlamento Europeo (2006). *Risoluzione sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea*. Consultato in <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0437&language=IT> il 28.6.2013.
- Phillips, Anne (2010). *Gender and culture*. Cambridge: Polity.
- Phillips, Anne & Dustin, Moira (2004). UK Initiatives on Forced Marriage: Regulation, Dialogue and Exit. *Political studies*, 52(3) 531-551.
- Razack, Sherene H. (2004). Imperilled muslim women, dangerous muslim men and civilised europeans: legal and social responses to forced marriages. *Feminist Legal Studies*, 12, 129-174.
- Rude-Antoine, Edwige (2005). *Les mariages forcés dans les États membres du Conseil de l'Europe. Législation comparée et actions politiques*. Strasbourg: Direction générale des droits de l'homme.
- Samad, Yunus (2010). Forced marriage among men: An unrecognized problem. *CSP : critical social policy : a journal of socialist theory and practice in social welfare*, 103, 189-207.
- Samad, Yunus & Eade, John (2003). *Community Perceptions of Forced Marriage*. The Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom. Rapporto per la Community Liaison Unit. Consultato in http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/pdf1/fco_forcedmarriage-report121102 il 15.7.2012.
- Sareen, Manu (2003). *Når kærlighed bliver tvang : generationskonflikter og tvangsægteskaber i Danmark*. København: People's Press.
- Scantimburgo, Flavio (2008). Prendere coscienza della violenza subita all'interno della coppia e nella prostituzione. In Consuelo Corradi (a cura di), *il modelli sociali della violenza contro le donne. Rileggere la violenza nella modernità* (pp. 261-277). Milano: Franco Angeli.
- Siddiqui, Hannana (2005). "There is no 'honour' in domestic violence, only shame!" Women's struggles against 'honour' crimes in the UK". In Lynn Welchman & Sara Hossain (a cura di), *"Honour"*.

- Crimes, paradigms, and violence against women* (pp. 263-281). Victoria-London: Spinifex-Zed Books.
- SPIOR-Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (2007). *Mano nella mano contro i matrimoni imposti*. Rotterdam: Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond.
- Strobl, Rainer & Lobermeier, Olaf (2007). Zwangsverheiratung: Risikofaktoren und Ansatzpunkte zur Intervention. In Deutsches Institut für Menschenrechte (a cura di), *Zwangsverheiratung in Deutschland, Band 1 Forschungsreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend* (pp. 23-67). Berlin: Nomos Verlag.
- Thiemann, Anne (2007). Zwangsverheiratung im Kontext gleichgeschlechtlicher Lebensweisen. Erfahrungen aus der Beratungsarbeit. In Deutsches Institut für Menschenrechte (a cura di), *Zwangsverheiratung in Deutschland, Band 1 Forschungsreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend* (pp. 183-196). Berlin: Nomos Verlag.
- Welchman, Lynn & Hossain, Sara (a cura di) (2005). "Honour". *Crimes, paradigms, and violence against women*. Victoria-London: Spinifex-Zed Books.
- Working group on forced marriage (2000). *A choice by right. The report of the working group on forced marriage, 2000*. Consultato in <http://www.fco.gov.uk/resour-ces/en/pdf/a-choice-by-right> il 15.7.2012.
- Zonta Club Moncalieri (2007). *I matrimoni forzati nell'Europa multiculturale*. Consultato in www.zontamoncalieri.it/matrimoni%20forzati.pdf il 15.7.2012.



Este texto está protegido por una licencia [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las siguientes condiciones:

Reconocimiento: Debe reconocer y citar al autor original.

No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar, o generar una obra derivada a partir de esta obra.

[Resumen de licencia](#) - [Texto completo de la licencia](#)